

6.8 SRA12 – ACA12 – COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI, FASCE ECOLOGICHE

Sezione 1	
SRA12 - Informazioni generali	
Tipo di intervento	ENVCLIM (70) – Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Base giuridica	Art. 70 del Reg. (UE) 2115 del 2 dicembre 2021
Ambito di applicazione territoriale	Nazionale con elementi regionali – Piemonte
Obiettivi specifici o trasversali di riferimento	OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
	OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Indicatore di prodotto	O.14 - Numero di ettari (eccetto i terreni forestali) o numero di altre unità soggetti a impegni climatico-ambientali che vanno oltre i requisiti obbligatori
Indicatori di risultato	R.19 - Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)
	R.21 - Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici
	R.22 - Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti
	R.24 - Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi.
	R.31 - Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico
Collegamento con i risultati	L'intervento fornisce un contributo nell'ambito dell'Obiettivo specifico 5 agli indicatori di risultato R.19 Migliorare e proteggere i suoli, R.21 Tutelare la qualità dell'acqua, R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti e R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, e nell'ambito dell'Obiettivo specifico 6 all'indicatore di risultato R.31 Preservare gli habitat e le specie.
Trascinamenti	NO

Contributo al ring fencing ambientale	SI
Contributo al ring fencing giovani	NO
Contributo al ring fencing LEADER	NO

Sezione 2 SRA12 - Collegamento con le esigenze e rilievo strategico				
Codice Esigenza	Descrizione esigenza	OS	Priorità nazionale	Priorità regionale
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale	6	Qualificante	Complementare
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale	6	Qualificante	Complementare
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	5	Strategico	Qualificante
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	5	Qualificante	Qualificante
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	5	Qualificante	Qualificante
L'intervento, nel perseguimento dell'<i>Obiettivo specifico 6</i>, risponde ai fabbisogni delineati nelle Esigenze E2.7 Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, alimentare e forestale e della biodiversità naturale ed E2.8 Sostenere la tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali. Inoltre, nel contribuire all'<i>Obiettivo specifico 5</i>, l'intervento, attraverso il divieto di utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari, soddisfa le esigenze E2.10 Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari; E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità, struttura e qualità del suolo ed E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento. Mentre attraverso il mantenimento delle aree inerbite, l'intervento contribuisce specificamente a soddisfare l'esigenza E2.12.				

Sezione 3

SRA12 - Finalità e descrizione generale

L'intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente a destinare una quota della superficie aziendale alla semina di colture a perdere o alla costituzione di corridoi ecologici. Esso si articola nelle seguenti azioni:

Azione 12.1: Colture a perdere

Azione 12.2: Corridoi e fasce ecologiche

Le azioni in cui è articolato l'intervento sono tra loro alternative, vale a dire che non sono applicabili sulle stesse superfici.

L'intervento contribuisce al perseguimento dell'*Obiettivo specifico 6*, promuovendo pratiche agricole che esplicano un benefico effetto sulla biodiversità e mirano in particolare a creare o ripristinare condizioni favorevoli per la sussistenza, lo sviluppo e l'attività riproduttiva della fauna selvatica, incrementando il grado di connettività tra gli elementi naturali del territorio e limitando le azioni di disturbo derivanti dalle attività agricole, così da creare un ambiente più idoneo anche per specie di interesse conservazionistico.

L'intervento contribuisce anche all'*Obiettivo specifico 5*, in quanto il mantenimento di aree inerbite preserva la fertilità dei suoli favorendo l'apporto di sostanza organica stabile e riduce il rischio di erosione diminuendo l'esposizione del suolo all'azione degli agenti atmosferici (effetto battente delle piogge) e contrastando i fenomeni di ruscellamento superficiale. Inoltre, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari e fertilizzanti contribuisce a una migliore gestione dei nutrienti e a un uso sostenibile dei pesticidi, favorendo la tutela della qualità delle acque.

Rispetto all'azione 12.2, va rilevato che la Regione Piemonte identifica i corridoi ecologici sulla base della Rete ecologica regionale, già definita dalla L.R. 19/2009 e successivamente implementata dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Attraverso l'integrazione delle Reti ecologiche negli strumenti di pianificazione regionali, il Piemonte recepisce la Strategia dell'UE per le infrastrutture verdi (COM (2013) 249 final).

L'intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale per la biodiversità 2030, la quale, per garantire la connessione ecologico-funzionale delle aree protette a scala locale, nazionale e sovranazionale, ha previsto la definizione di una Rete ecologica nazionale (Azione A3.1.) che, tenendo conto delle Reti ecologiche regionali esistenti, mira all'identificazione di corridoi ecologici ed altri elementi di connessione anche indiretta tra aree protette, rete Natura 2000 e OECM (Other effective area-based conservation measures), con lo scopo di garantire il loro collegamento ecologico-funzionale armonizzando, a tal fine, anche gli interventi di rinaturalizzazione dei corridoi naturali costituiti dai corsi d'acqua.

L'intervento contribuisce inoltre anche al raggiungimento degli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia "Dal produttore al consumatore" e nella "Strategia sulla biodiversità" (COM/2020/380 final), attraverso la riduzione dell'uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti.

L'intervento prevede un **periodo di impegno di durata pari a cinque anni**.

Le singole annualità dell'impegno sono riferite all'anno solare (01/01-31/12).

Sezione 4

SRA12 - Altre normative pertinenti

- Scheda SRA12 del PSP 2023/2027
- Reg. (UE) 2116 del 2 dicembre 2021 e s.m.i.
- Reg. (UE) 2022/126 del 7 dicembre 2021
- Reg. (UE) 2022/ 1173 del 31 maggio 2022
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

Sezione 5

SRA12 - Tipologia di beneficiari

Criteri validi per entrambe le azioni

CR01 – Agricoltori singoli o associati (come definiti nel capitolo “Elementi comuni a più interventi” del presente CSR)

CR02 – Altri gestori del territorio;

CR03 – Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Sezione 6

SRA12 - Criteri di ammissibilità, Impegni e altri obblighi

SRA12 - Criteri di ammissibilità

Azione 12.1 - Colture a perdere

CR04 – Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica;

CR06 – le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione o dalle Province (legge regionale 19/2009), le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

CR05 – Destinare almeno l'1% della SAU aziendale a seminativi e, comunque, almeno 0,5 ettari alla costituzione di superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o di fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti per favorire ambienti per l'avifauna e l'entomofauna.

SRA12 – Impegni

I pagamenti sono accordati per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70 (3) Regolamento (UE) 2021/2115.

Azione 12.1 - Colture a perdere

I01.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della superficie aziendale a seminativo indicata nella domanda iniziale per la realizzazione di aree coltivate per l'alimentazione/rifugio della fauna selvatica;

I01.2 Seminare ogni anno almeno due specie erbacee da mantenere in coltura, non raccolte, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile. Nelle disposizioni attuative è indicato l'elenco di specie utilizzabili come coltivazioni a perdere. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) deve essere curato il buon esito delle colture a perdere, affinché possano determinare un effettivo beneficio ambientale.

I01.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, esclusi gli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2).

I01.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;

I01.5 Divieto di pascolamento sulle superfici oggetto di impegno e di qualsiasi altra utilizzazione della coltura anche per reimpiego aziendale.

Per l'azione 12.1 i terreni oggetto di impegno possono variare negli anni durante il periodo vincolativo in funzione della rotazione colturale, rispettando però l'entità della superficie a impegno indicata nella domanda nella prima annualità.

Azione 12.2 - Corridoi e fasce ecologiche

I02.1 Mantenere per tutto il periodo di impegno la quota % della SAU aziendale indicata nella domanda iniziale a superfici inerbite di collegamento ecologico discontinuo alla rete di boschi (pietre di guado) o fasce ecologiche ai margini degli appezzamenti destinate alla creazione di ambienti per la fauna/entomofauna (corridoi o fasce ecologiche);

I02.2 Seminare un miscuglio di almeno due specie erbacee che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e la scalarità delle fioriture, al fine di favorire la funzione di rifugio della fauna selvatica e l'attività dell'entomofauna. Nelle disposizioni attuative è indicato l'elenco di specie utilizzabili. Il beneficiario deve conservare idonea documentazione fiscale, ai fini dei controlli, a riscontro dell'acquisto delle sementi. La quantità di seme/ha deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi;

I02.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo di fertilizzanti, con la possibile eccezione di una fertilizzazione organica alla semina con letami, così come definiti all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 febbraio 2016, ad esclusione degli assimilati ai letami di cui al n. 1) e 2);

I02.4 Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari;

I02.5 Mantenere le aree ad impegno in efficiente stato vegetativo, reintegrando le eventuali fallanze; mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti;

I02.6 Al fine di favorire la ricrescita delle essenze seminate, effettuare uno sfalcio all'anno con asportazione del prodotto ottenuto entro due settimane dalla data dello sfalcio, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio per non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000";

I02.7 Mantenere un registro delle operazioni colturali.

L'Azione 12.2 si applica a parcelle fisse: pertanto devono essere mantenute per tutto il periodo di impegno le medesime superfici dichiarate nella domanda di sostegno. E' fatta salva la possibilità di estendere l'impegno (anche al fine di non ridurre la sua incidenza sulla SAU); gli eventuali aumenti, tuttavia, potranno essere finanziate fino al limite indicato nelle disposizioni comuni.

SRA12 - Altri obblighi

I pagamenti sono condizionati anche al rispetto dei seguenti altri obblighi:

O01 – Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

O02 – Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Per quanto concerne gli elementi di baseline e i collegamenti tra CGO, BCAA e Standard Nazionali si rimanda alla scheda inserita nel Piano Strategico Nazionale della PAC e alle indicazioni riportate nel punto "condizionalità" del capitolo "Elementi comuni a più interventi" del presente CSR.

Sezione 7

SRA12 - Principi di selezione

Al fine di ottenere maggiori benefici ambientali, è prevista l'applicazione dei seguenti principi di selezione:

P01 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali:

- aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE ("direttiva uccelli") e della direttiva 92/43/CEE ("direttiva habitat");
- eventuali altre aree comprese nella rete ecologica regionale (qualora definite);

P02 – Aree caratterizzate da criticità ambientali:

- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (per gli interventi che mitigano i problemi relativi alla lisciviazione dei nitrati)
- aree specifiche con vulnerabilità relativa ai prodotti fitosanitari (per interventi riguardanti l'impiego dei fitofarmaci)
- le aree rurali ad agricoltura intensiva;
- la zona altimetrica di pianura
- aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R

P03 – Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)

P04 – Imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi

P05 – Altri criteri soggettivi (es. età del beneficiario, sesso meno rappresentato)

Sezione 8

SRA12 - Forma e importi o tassi di sostegno

Il sostegno è costituito da pagamenti annuali per ettaro oggetto di impegno:

Azione	Importi unitari (euro/ettaro anno)
12.1	1200
12.2	1200

Sezione 9

SRA12 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione

L'intervento può essere attivato, nell'ambito di uno stesso bando, contestualmente agli altri interventi agro-climatico-ambientali della Regione Piemonte: SRA1, SRA03, SRA04, SRA05, SRA06, SRA08, SRA10, SRA13, SRA14, SRA15, SRA16, SRA17, SRA18, SRA22, SRA24.

Il cumulo di premi sulla medesima superficie, tuttavia, si può verificare soltanto fra l'azione 12.1 e gli interventi agro-climatico-ambientali indicati nel paragrafo seguente.

Sinergie con altri interventi di sviluppo rurale

L'azione 12.1 (colture a perdere) è cumulabile sulla stessa superficie con gli interventi SRA03, SRA04, SRA06, SRA 13 az. 2, al fine di favorire la conservazione della fertilità, struttura e qualità del suolo e la riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera.

Nei principi di selezione è prevista una priorità per le imprese che, col sostegno della nuova programmazione o di programmazioni precedenti, hanno in corso di realizzazione o di mantenimento investimenti non produttivi

Demarcazione

L'intervento non è cumulabile sulla stessa superficie con Ecoschemi (incluso l'Ecoschema 5)

Sezione 10

SRA12 - Aiuti di Stato

Per gli interventi che ricadono al di fuori dell'Allegato I del TFUE si fa riferimento alla pertinente base giuridica comunitaria.